SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2323

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1995

Modifica degli articoli 3 e 5 della legge 8 marzo 1983, n. 95, concernente norme per l'istituzione dell'Albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – La *ratio* del disegno di legge consiste nel dare la possibilità a persone disoccupate di poter guadagnare, seppure per un periodo brevissimo e per somme che costituiscono un contributo modestissimo per alleviare solo qualche disagio e non anche per sopperire alle reali necessità di chi si trova nella condizione di necessità; infatti non si comprende perchè debbano essere escluse anche da un modestissimo vantaggio.

Mentre le persone occupate possono facilmente rinunciare alle piccole somme destinate agli scrutatori in quanto per esse rappresentano una utilità marginale del tutto trascurabile, i disoccupati, oltre a prendere una boccata di ossigeno, ottengono così un riconoscimento che vuole rappresentare anche un doveroso gesto morale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Per la formazione dell'albo previsto dagli articoli precedenti, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata almeno trenta giorni prima con speciali avvisi a cura del sindaco, dopo aver provveduto, ove necessario, al raggruppamento delle sezioni elettorali secondo i criteri di cui all'articolo 2, procede al sorteggio fra i soggetti che abbiano fatto domanda ai sensi del comma 1-*ter*, qualora essi siano di numero superiore a quello stabilito dall'articolo 1.

1-bis. Qualora il numero dei soggetti che abbiano fatto domanda ai sensi del comma 1-*ter* sia inferiore a quello stabilito dall'articolo 1, la commissione elettorale comunale procede, nella pubblica adunanza di cui al comma 1, al sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, ai fini dell'integrazione dell'albo.

1-ter. È riconosciuto diritto di priorità per l'iscrizione nell'albo a favore dei soggetti, aventi i requisiti di cui all'articolo 1, iscritti da più di un anno nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno un anno negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti. Ai fini dell'esercizio del diritto di priorità, i soggetti interessati debbono presentare apposita domanda, esente da imposta di bollo, al comune di residenza entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso della pubblica adunanza di cui al comma 1, attestando di essere in possesso dei requisiti stabiliti per il diritto di priorità. In caso di attestazione mendace, si applicano le

sanzioni di cui all'articolo 496 del codice penale.

1-quater. L'avviso della pubblica adunanza di cui al comma 1 deve far menzione del diritto di priorità di cui al comma 1-*ter* e delle modalità poste dal medesimo comma per l'esercizio di tale diritto».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* Qualora venga effettuato il sorteggio di cui al comma 1-*bis*, il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'esito, comunicando ai medesimi la facoltà di rinunziare, entro il termine di quindici giorni a decorrere da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi».

Art. 2.

1. In ogni comune della Repubblica si provvede alla formazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis.* L'albo viene nuovamente formato ogni tre anni, secondo la procedura di cui all'articolo 3».